



Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna

IL SINDACO



Prot. n. 00 del
Classifica DA0.06.09
Ordinanza n. 94
FASC. 2012/DA0.06.09/5

Oggetto: ordinanza sindacale contingibile ed urgente per il taglio di rami arbusti ed alberi posti in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia, in applicazione del DPR 753/1980 s.m.i.

VISTA la richiesta di emissione di Ordinanza sindacale contingibile e urgente pervenuta al Comune di Ozzano dell'Emilia al P.G. 9099 del 27/03/2012 da parte di Rete Ferroviaria Italiana Direzione Produzione Direzione Territoriale Produzione Bologna, diretta ad obbligare i privati confinanti con la sede ferroviaria al taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

VISTI gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", che prevedono:

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

RILEVATO che lungo il percorso della ferrovia Bologna – Rimini nel territorio comunale di Ozzano dell'Emilia possono esserci alberi ed arbusti incompatibili con il dettato degli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 sopracitato;

CONSIDERATI i rischi di possibile caduta di rami, arbusti ed alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per i viaggiatori, per la circolazione ferroviaria e comunque grave interferenza sulla regolarità della stessa;

VALUTATO necessario procedere alla regolarizzazione delle situazioni non conformi alla normativa di cui sopra e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO

- che non è necessaria, data l'urgenza del provvedimento, desumibile dalla comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana agli atti, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della legge 241/1990;
- l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, come il fatto sopraindicato rappresenta;

VISTI

- l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 secondo il quale *“La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 C.P.P.”;*

ORDINA

a tutti i proprietari di immobili adiacenti alla Ferrovia Bologna – Rimini in territorio comunale di Ozzano dell'Emilia, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, di tagliare i rami, gli arbusti e gli alberi insistenti sulla loro proprietà, che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario e che siano in contrasto con quanto dettato dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 sopra riportato.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà in vigore fin quando la ferrovia Bologna-Rimini nella tratta del territorio comunale di Ozzano Emilia sarà in esercizio.

DISPONE

1. La pubblicazione del presente all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Ozzano dell'Emilia;
2. Viste le premesse, la presente ordinanza costituisce, limitatamente alle potature e agli abbattimenti di arbusti ed alberi che risultino in violazione dei precitati artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, autorizzazione all'abbattimento ai sensi del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.145 del 29 dicembre 1998;
3. La comunicazione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza:
 - al Prefetto della Provincia di Bologna;
 - alla Polizia Ferroviaria di Bologna;
 - a RFI Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – via G.Matteotti,5 – 40129 Bologna
 - al Comando Stazione Carabinieri di Ozzano dell'Emilia;
 - al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Monterenzio;
 - alla Polizia Provinciale;
 - al Servizio Tecnico di Bacino Reno e al Consorzio della Bonifica Renana;
 - alla Polizia Municipale e al Servizio Manutenzioni dell'Amministrazione Comunale.
4. Di demandare, viste le premesse, la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza, in via principale alla specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato per tutto il tracciato della ferrovia Bologna-Rimini posta nel territorio comunale di Ozzano dell'Emilia, con il supporto tecnico del personale di Rete Ferroviaria Italiana; per i soli tratti ferroviari accessibili da strada pubblica, o ad uso pubblico, la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza è altresì demandata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e alla Polizia Municipale, nonché ad ogni Agente o Ufficiale di P.G. a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 DPR 753/1980 s.m.i., salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990, n.241, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Prefetto di Bologna (d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Bologna, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (legge 6 dicembre 1971, n.1034).

Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore Lavori Pubblici Ambiente Manutenzioni Gare Espropri, responsabile arch. Francesca Fazzini.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SINDACO

(Loretta Masotti)

Loretta Masotti

